

TITOLO III

Il Governo

Sezione I – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina altresì i *sottosegretari di Stato*, che non fanno parte del Consiglio dei ministri, ma collaborano e sostituiscono, allorché ne sono delegati, il ministro cui sono assegnati.

La sede della Presidenza del Consiglio trovasi a Roma, Palazzo Chigi.

Vedi elenco cronologico dei Governi della Repubblica.

Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Per il principio generale amministrativo che mai ci può essere interruzione di potere, fino al giuramento del nuovo Consiglio rimane in carica il precedente per il disbrigo degli affari correnti. Tuttavia il nuovo Governo assume la pienezza dei poteri costituzionali dopo la dichiarazione di fiducia da parte del Parlamento (vedi sub art. 94).

Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in

discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Soltanto con il *voto di fiducia*, il Governo, entrato in carica per l'ordinaria amministrazione con la prestazione del giuramento, è investito dei poteri previsti dalla Costituzione.

Su qualsiasi proposta il Governo può porre al Parlamento la questione di fiducia e, ove non la ottenga, è costretto a rassegnare le dimissioni; analogamente a quanto avviene in seguito alla approvazione della mozione di sfiducia presentata da una o da entrambe le Camere.

Il voto di fiducia (che si svolge per appello nominale) mette al riparo il Governo da eventuali «franchi tiratori». Sono così definiti quei parlamentari i quali, pur facendo parte della maggioranza governativa, approfittano del segreto dell'urna per votare contro il governo.

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.

Come tutti i funzionari dello Stato (vedi art. 28) anche i ministri sono responsabili dei loro atti secondo le leggi penali e civili; sussiste inoltre una responsabilità politica dei ministri davanti al Parlamento.

Circa il numero e le attribuzioni dei ministeri, osserviamo che è invalsa la consuetudine di nominare, insieme ai ministri preposti ai vari dicasteri della Pubblica Amministrazione, alcuni ministri definiti "senza portafoglio", i quali pur facendo parte del Consiglio a tutti gli effetti, non hanno la direzione di un ministero.

Le competenze e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio sono state regolamentate dalla Legge 23 agosto 1988 n. 400.

Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,

anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

La **Legge Costituzionale del 16 gennaio 1989 n. 1**, pubblicata in G.U. serie gen. n. 13 del 17-1-89, ha disposto la competenza della Magistratura ordinaria per i reati commessi dai Ministri ed ha istituito il cosiddetto "Tribunale dei Ministri", cioè un apposito collegio presso ogni Tribunale di capoluogo di distretto di Corte d'Appello competente per territorio.

La Legge 20 giugno 2003 n. 140 "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*" prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, così come il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati, non può essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica e fino alla cessazione della stessa.

Sezione II – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico⁽¹⁾.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Ogni *ministero* – al vertice del quale sta il ministro con i sottosegretari – è strutturato gerarchicamente in *direzioni generali*, *divisioni* e *sezioni*. L'amministrazione statale periferica comprende in posizione di preminenza il *Commissario del Governo* (v. art. 124) in ogni regione ed il

Prefetto in ciascuna provincia, i quali rappresentano nelle rispettive circoscrizioni territoriali il Governo e dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno.

Si veda appendice dedicata alla P.A.

Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III – GLI ORGANI AUSILIARI

Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il C.N.E.L., (sede in Roma), istituito con legge 5-1-1957 n. 33, si compone di 112 membri: il Presidente e 111 membri di cui 99 in rappresentanza delle principali categorie produttive e 12 esperti nelle materie economiche e sociali.

Per l'iniziativa legislativa, vedi nota sub art. 71.

Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giu-

(1) Il presente comma è stato introdotto dall'art. 2 della Legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1 a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

INDICE

<i>Premessa</i>	pag.	3
<i>Abbreviazioni</i>	»	4

Cenni illustrativi

Date fondamentali dalla proclamazione del Regno alla Costituzione repubblicana	»	5
La Costituzione	»	6
Principi fondamentali (artt. da 1 a 12)	»	6
Parte I - artt. da 13 a 54)	»	7
Schema Parte I - Diritti e doveri dei cittadini	»	10
Parte II - artt. da 55 a 139	»	11
Le XVIII disposizioni transitorie e finali	»	16
La revisione della Costituzione	»	17
Schema Parte II - Ordinamento della Repubblica	»	18

Costituzione della Repubblica Italiana

Promulgazione della Costituzione	»	21
Principi fondamentali	»	21
<i>PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini</i>		
Rapporti civili	»	29
Rapporti etico-sociali	»	39
Rapporti economici	»	45
Rapporti politici	»	53
<i>PARTE II - Ordinamento della Repubblica</i>		
Il Parlamento	»	57
Il Presidente della Repubblica	»	75
Il Governo	»	81
La Magistratura	»	87

Le Regioni, le Provincie, i Comuni	pag. 97
Garanzie costituzionali	» 112
Disposizioni transitorie e finali	» 118

Appendice

Leggi costituzionali	» 126
Partiti e raggruppamenti politici	» 130
I Presidenti della Repubblica	» 133
Sistema tributario	» 137
Ordinamento giudiziario	» 140
Tabella - Organi Giudiziari Giudicanti	» 142
Enti Autonomi Territoriali	» 144
La Pubblica Amministrazione	» 150
L'Europa Unita	» 151
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	» 158
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici	» 162
Tabella - Risultati delle elezioni politiche dal 1946	» 169
Tabella - Risultati dei referendum popolari	» 182
Tabella - Risultati del referendum confermativo ex art. 138	» 194
I governi del Regno d'Italia dal 1861 al 1946	» 195
I governi della Repubblica	» 197
<i>Indice Alfabetico</i>	» 201